



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI, PARTECIPAZIONI E SUSSIDI

Il Municipio di Gravesano, richiamati:

- la risoluzione municipale nr. 28 del 26 gennaio 2026;
- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC;
- l'articolo 127 del ROC;

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo di disciplinare la concessione di finanziamenti, partecipazioni e sussidi comunali, quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno e corsi musicali e di lingue e sport.

Art. 2 Beneficiari

Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Gravesano:

a) Abbonamento arcobaleno

- studenti fino a 25 anni (oltre le scuole obbligatorie) – vedi art. 5 punto 1
- apprendisti - vedi art. 5 punto 1
- beneficiari rendite AVS/AI - vedi art. 5 punto 1
- adulti - vedi art. 5 punto 2

b) Corsi di musica e di lingue e sport

- studenti fino a 20 anni

Art. 3 Abbonamenti e corsi sussidiati

a) Abbonamenti arcobaleno (solo di seconda classe)

- arcobaleno annuale: massimo "tutte" le zone
- metà prezzo per giovani
- abbonamento generale: in caso di acquisto di un abbonamento generale (valido per tutta la Svizzera), il rimborso previsto è equivalente alla tariffa "Arcobaleno" annuale per tutte le zone
Sono esclusi dal sussidio tutti gli altri tipi di abbonamenti.

b) Corsi di musica e di lingue e sport

- corsi di musica
- corsi di lingue e sport

Art. 4 Condizioni

1. Il contributo è riconosciuto in presenza, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - l'abbonamento deve essere nominale e annuale;
 - il richiedente deve essere domiciliato nel Comune di Gravesano al momento dell'inizio di validità dell'abbonamento o dell'inizio del corso di musica/lingue e sport;
 - il richiedente (così come i membri della sua economia domestica) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (conguagli imposte, tasse, multe, ecc..., cresciute in giudicato). Il richiedente viene considerato in regola anche nel caso di pagamento rateale, se rispetta i termini che gli sono stati assegnati. Per i minorenni fa stato la situazione del rappresentante legale.
2. Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Art. 5 Contributo

- Il contributo per gli abbonamenti Arcobaleno (art. 3 lett. a) è concesso all'autorità parentale per i giovani agli studi/apprendisti e ai beneficiari di rendita AVS/AI, alle seguenti condizioni (sulla base dell'ultima notifica di tassazione in possesso dell'Autorità comunale):

- reddito imponibile da CHF 0.00	a	CHF 50'000	sussidio 50%
- reddito imponibile da CHF 50'001	a	CHF 60'000	sussidio 40%
- reddito imponibile da CHF 60'001	a	CHF 70'000	sussidio 30%
- reddito imponibile da CHF 70'001	a	CHF 80'000	sussidio 20%
- reddito imponibile da CHF 80'001	a	CHF 90'000	sussidio 10%
- oltre il limite di reddito di CHF 90'000 non viene erogato nessun sussidio, ad eccezione di quanto indicato nel punto 2.			
- È inoltre concesso un contributo di CHF 100/annui a tutte le persone adulte domiciliate nel Comune – escluse dal punto 1. dell'art. 5 della presente Ordinanza – indipendentemente dal limite di reddito.
- Il contributo per i corsi musicali e di lingue e sport, è concesso alle seguenti condizioni (sulla base dell'ultima notifica di tassazione in possesso dell'Autorità comunale):

- reddito imponibile fino a CHF 35'000	sussidio 50% (fino ad un importo massimo di CHF 500/annui)
--	--
- Per i richiedenti la cui ultima tassazione in possesso dell'Autorità comunale presenta un totale della sostanza netta il cui importo supera CHF 500'000, non sono concessi sussidi.

Art. 6 Procedura per la presentazione della domanda di sussidio

La richiesta di contributo deve essere presentata alla Cancelleria comunale, entro 3 mesi dall'avvenuto pagamento della fattura oggetto della domanda (termine perentorio), con la seguente documentazione:

- formulario richiesta sussidi abbonamenti/corsi (scaricabile dal sito comunale o ottenibile presso la Cancelleria comunale);
- copia dell'abbonamento acquistato;
- copia della ricevuta di pagamento o fattura;
- attestato di frequenza dell'istituto scolastico (per richiesta sussidio artt. 2a e 3a).

Art. 7 Rimedi giuridici

Contro le decisioni di cui all'art. 5 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. La decisione su reclamo è inappellabile.

Art. 8 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per la durata di 30 giorni, a partire dal 30 gennaio 2026.

Contro le disposizioni in essa contenute, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 3 marzo 2026, con la crescita in giudicato della stessa.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza municipale concernente richieste di finanziamenti, partecipazioni e sussidi del 1. marzo 2021.

Per il Municipio di Gravesano

Il Sindaco

La Segretaria

M. Anghileri

C. Vanossi



Risoluzione municipale nr. 28 del 26 gennaio 2026.

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 30 gennaio e il 2 marzo 2026.

Gravesano, 30 gennaio 2026